

## **87. (Produzione dei documenti)**

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:  
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:  
Dell'istruzione della causa 87. (Produzione dei documenti)

### **Art. 87. (Produzione dei documenti)**

I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

---

## **Documenti collegati:**

[Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14/05/2014](#)

Relazione di CTU - Ingresso in ulteriore giudizio - Regole delle produzioni documentali - Applicazione - Fondamento. Ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali. ....

[prova civile - poteri \(o obblighi\) del giudice - ammissione della prova - in genere –prove documentali - produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - contestazioni relative - limiti - giudizio in termini di utilizzabilità - rilevanza - esclus](#)

prova civile - produzione di documenti - prove documentali - produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - contestazioni relative - limiti - giudizio in termini di utilizzabilità - rilevanza - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7466 del 25/03/2013 Le prove .....

**fine**

---

## **87. (Produzione dei documenti)**

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello